

Sentenza n. 729/2016 pubbl. il 17/02/2016

RG n. 30000092/2004

Repert. n. 982/2016 del 18/02/2016

N. R.G. 30000092/2004



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Fiorillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 30000092/2004 R.G. e vertente

FRA

██████████ rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Arturo VAssallo, con il quale è elett.te dom.to in Montecorvino Rovella al Viale della Repubblica n.25;

“attrice

E

PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, giusta delibera di GM e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ██████████ con il quale è elett.te dom.ta in Salerno, Via Lungomare Trieste n.84 (presso lo studio dell'Avv. ██████████

“convenuta”

CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 17.2..2016.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ deduceva che il giorno 12.10.2003, verso le ore 23.30, mentre percorreva con l'autovettura Mercedes Tg. ██████████ di proprietà di ██████████ la SP 164- in località Montecorvino Rovella-Acerno, improvvisamente giunto alla loc. Pozzo del Capretto, a causa del manto stradale scivoloso, perdeva il controllo dell'autovettura ed usciva fuori dalla sede stradale; che a seguito di tanto, essendo sceso dall'autovettura dal lato opposto a quello di guida, in quanto lo stesso era bloccato, finiva in un fosso in calcestruzzo profondo circa mt 4, scoperto

pagina 1 di 6

Firmaio Da: FIORILLO LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 86958



giacchè privo di qualsiasi protezione; che, per effetto, di tanto riportava lesioni personali per i quali intendeva essere risarcito; tanto premesso conveniva la Provincia di Salerno onde sentire pronunciata la condanna della stessa, per omessa manutenzione e segnalazione del pozzetto, al risarcimento danni patiti da essa istante, con gli accessori di legge e la vittoria delle spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Provincia di Salerno la quale, innanzitutto, evidenziava la non chiara esposizione delle ragioni dell'incidente del quale l'attore rimaneva vittima prima di cadere nel fosso con conseguente nullità dell'atto di citazione; l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda giacchè l'attore avrebbe assunto una condotta di guida non consona alla tipologia di strada percorsa e alle caratteristiche dell'autovettura, nonché privo delle normali cautele; deduceva che - diversamente da quanto sostenuto - la presenza del pozzetto fosse segnalata; che fosse da ritenere inapplicabile l'art. 2051 c.c. e che non ricorressero i parametri dell'insidia e trabocchetto ai quali ancorare la responsabilità dell'evento ad essa deducente, nonché il nesso eziologico tra fatto ed evento; concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'abbattimento del risarcimento in considerazione del concorso di colpa del danneggiato, con le conseguenze di legge.

Avviata la trattazione, la causa veniva istruita con prova testi e CTU medico legale affidata al ~~.....~~; indi, decisa da questo giudice - in sostituzione del giudice titolare del Tribunale di Salerno, a seguito della soppressione della sede distaccata del Tribunale di Montecorvino Rovella, ex DL 155/12 - all'udienza odierna fissata per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c..

La domanda è fondata e va accolta.

Non risultando contestata la legittimazione passiva della Provincia di Salerno essa va ritenuta un dato acquisito ed ineludibile ai fini della decisione.

Nel merito, il quadro probatorio documentale ed orale consente di ritenere che i fatti si sono svolti così come descritti in citazione.

I testi escussi confermavano il fatto storico, il nesso causale e l'evento.

Nondimeno, pare indubbia la imputabilità della responsabilità dei danni patiti dall'attore alla Provincia di Salerno ai sensi dell'art. 2051 c.c..

L'orientamento, pur generalmente condiviso da questo giudice, di imputare la responsabilità dei danni rinvenienti da beni demaniali alla p.a. ai sensi della richiamata disposizione normativa è generalmente



apprezzato in dottrina, la quale ha sempre sostenuto che la ritenuta non applicabilità alla p.a. della responsabilità da custodia dei beni demaniali si risolve in un ingiustificato privilegio per gli enti pubblici.

La S.C. si è –quindi- pronunciata ribadendo i seguenti principi di diritto :

“La responsabilità ex art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia , anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e,perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

La presunzione di responsabilità per i danni da cose in custodia, di cui all’art.2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale,per le sue caratteristiche,non sia possibile esercitare la custodia,intesa quale potere di fatto sulla stessa.

Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art.2051 c.c. per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, dimostrata dalla p.a. anche ricorrendo ad elementi sintomatici, l’Ente pubblico risponde dei danni provenienti da detti beni, subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art.2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della p.a. per comportamento colposo nelle ipotesi di insidia o trabocchetto.

Solo in questo caso grava sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo –in linea di principio- a configurare il comportamento colposo della p.a. sulla quale ricade l’onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità) , quali – nella teorica dell’insidia o trabocchetto- la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia”.

Ora,nel caso in esame,mette conto rilevare che la Provincia di Salerno non ha offerto elementi utili ad escludere il mancato governo della sede strada interessata dall’evento da parte dell’ente, e per l’effetto,la sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art.2051 c.c., né tampoco ha dimostrato che il



comportamento del danneggiato abbia avuto un'incidenza sul nesso eziologico tra fatto ed evento tale da recidere lo stesso ed elidere la responsabilità dell'ente/proprietario/custode del bene, integrando il c.d. "caso fortuito" quale elemento dotato di efficacia causale propria.

Le fotografie allegate in atti alla produzione di parte attrice, unitamente alle deposizioni dei testi, i quali confermavano tutti che l'autovettura [redacted] si fermava in prossimità del pozzetto rivestito di calcestruzzo e che, non aprendosi lo sportello lato guida, l'attore era costretto ad uscire dall'autovettura dall'altro sportello finendo così nel pozzetto in questione, evidenziano che il pozzetto rappresentava un'anomalia della strada non percepibile, anche a causa dell'ora non di luce, né evitabile giacché privo di idonea copertura e adeguata segnalazione, che determinava la caduta dell'attore al suo interno.

A tal fine di ristorare l'attore, procedendo alla determinazione del danno patito in conseguenza delle lesioni riportate nell'occorso, occorre far riferimento alla CTU svolta dal [redacted] e, condivisibile in tutte le sue prospettazioni poiché immune da censure.

L'Ausiliario, in buona sostanza, riscontrati esiti di "frattura persottotrocanterica femore sinistro. Frattura apofisi traverse di destra di L2, L3 ed L4", accertava un danno alla salute traducibile in complessivi gg. 105 di ITT, gg. 75 di ITP al 50% e un danno biologico commisurato al 15%, oltre alle spese mediche documentate di euro 105,76.

Per la liquidazione del danno biologico, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11), questo giudice ritiene di fare applicazione delle "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate al 2014), in quanto "valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.", là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità, in diminuzione.

La Corte ha, come noto, ritenuto di preferire come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico le tabelle milanesi, giacché oltre alla "vocazione nazionale" evidenziata dal già richiamato precedente n. 12408111, le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" del Tribunale di Milano sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008.



In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di "danno morale", che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972 /08) con operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile.

L'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori.

Detto ciò, il danno patito dall'attore, di anni 22 al momento dell'evento, va quantificato in complessivi euro 64.640,01 (euro 47363,00 per il danno biologico ed euro 17171,25 per l'ITP), compresi euro 105,76 per il danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche documentate.

Le stessa, liquidata all'attualità, va maggiorata solo degli interessi al tasso legale dall'anno 2011 (ovvero da epoca intermedia tra il fatto e la pubblicazione della sentenza, onde evitare indebite locupletazioni) all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza trovando liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 55/14.

Le spese di CTU, liquidate definitivamente in euro 600,00, vengono poste a carico della Provincia di Salerno soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, II sez. civ., definitivamente pronunciando sulla domanda di [REDACTED] contro **PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del Presidente p.t., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Provincia di Salerno a risarcire [REDACTED] mediante l'esborso della somma complessiva di € 64.640,01 come in parte motiva;
- 2) Condanna la Provincia di Salerno a rimborsare all'attore le spese di giudizio, liquidate complessivamente e, per l'intero, in [REDACTED] per compenso di avvocato, ed inoltre [REDACTED] per borsuali, rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
- 3) Condanna la Provincia di Salerno al pagamento delle spese di CTU.



Sentenza n. 729/2016 pubbl. il 17/02/2016

RG n. 30000092/2004

Repert. n. 982/2016 del 18/02/2016

La sentenza redatta ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. viene letta alle parti e pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierno.

Salerno, 17 febbraio 2016

Il Giudice Onorario
dott.ssa Lucia Fiorillo

